



Università Iuav di Venezia

**REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI A PROFESSORI E
RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 2 febbraio 2015, n. 48)**

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento e definizioni*)
- Articolo 2 (*Attività incompatibili*)
- Articolo 3 (*Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione*)
- Articolo 4 (*Attività compatibili e soggette ad autorizzazione*)
- Articolo 5 (*Partecipazione a concorsi di idee e progettazione*)
- Articolo 6 (*Criteri per il rilascio dell'autorizzazione*)
- Articolo 7 (*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione*)
- Articolo 8 (*Diniego e domanda di riesame*)
- Articolo 9 (*Vigilanza e sanzioni*)
- Articolo 10 (*Pubblicità e norme di rinvio*)
- Articolo 11 (*Norme transitorie e finali*)

Articolo 1

(Oggetto del regolamento e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dall'articolo 6 della Legge 240/2010, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università luav di Venezia, di seguito Università, nonché le attività compatibili e non compatibili dei professori e ricercatori a tempo definito.
2. Per professori e ricercatori si intendono:
 - a) professori universitari di ruolo di prima fascia e di seconda fascia a tempo pieno;
 - b) professori straordinari a tempo determinato a tempo pieno;
 - c) ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno;
 - d) ricercatori a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della vigente legislazione.
3. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, sia a titolo gratuito sia nel caso in cui sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso.

Articolo 2

(Attività incompatibili)

1. La posizione di professore e ricercatore, sia a tempo pieno sia a tempo definito, è incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio del commercio e dell'industria, compresa l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o a organi con poteri di gestione in società di persone o di capitali, in fondazioni, o comunque in enti con personalità giuridica di diritto privato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
 - c) lo svolgimento di qualunque attività per incarico o a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato;
 - d) lo svolgimento, anche indirettamente, di attività e incarichi in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l'Università o che possano arrecare pregiudizio all'Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali.
2. La posizione di professore e ricercatore in regime di tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali o di lavoro autonomo, anche continuativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione)

1. I professori e i ricercatori possono svolgere liberamente, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, anche con retribuzione, le seguenti attività così come disposto dall'articolo 6, comma 10, della Legge 240/2010:
 - a) attività di valutazione e di referaggio in ambito scientifico;
 - b) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculari universitari;
 - c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze (caratterizzati,

come tali, da uno scopo primario di confronto e dibattito, nettamente prevalente su qualsiasi aspetto didattico e formativo);

e) attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili.

2. Le attività di cui sopra non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.

3. Sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi:

a) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;

b) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

c) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

d) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;

e) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

f) le attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;

g) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria.

4. I professori e i ricercatori sono tenuti a dare preventiva comunicazione delle attività di cui al comma 1 e 3 del presente articolo al rettore e agli uffici dell'amministrazione, con apposita dichiarazione che l'incarico esterno non interferirà con il regolare esercizio dell'attività di ricerca e di didattica istituzionale.

Articolo 4

(Attività compatibili e soggette ad autorizzazione)

1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dall'Università.

2. In particolare i professori e i ricercatori possono svolgere, previa autorizzazione del rettore dell'Università, attività didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non arrechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali didattici, scientifici e gestionali affidati dall'Università né determinino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con l'Università, anche ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001.

3. I docenti possono costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e dell'articolo 6, comma 9 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, anche svolgendo attività retribuite, come disciplinato nell'apposito regolamento dell'ateneo. Il docente è tenuto a comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata.

4. Può essere autorizzata:

a) la partecipazione agli organi amministrativi e di controllo delle persone giuridiche costituite o partecipate dall'Università, purché conseguente a nomina da parte dei competenti organi dell'Università;

b) la partecipazione a organi di gestione e l'assunzione di cariche sociali in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, purché essa consegua a

designazione diretta da parte di enti pubblici e l'attività della società, della fondazione e dell'ente sia compatibile con le finalità e la vocazione scientifica dell'Università;

c) la partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;

d) la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio;

e) le perizie affidate da soggetti privati.

5. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 5

(Partecipazione a concorsi di idee e progettazione)

1. La partecipazione a concorsi di idee e progettazione non necessita di richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui l'ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura dell'amministrazione, la sua richiesta debitamente protocollata. In caso di vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che verrà rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 6

(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui al precedente articolo 4, la relativa valutazione viene effettuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del codice etico dell'Università nonché dei sotto indicati criteri:

a) compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;

b) compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali e l'immagine dell'Università;

c) assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Università e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per l'Università.

2. Non possono comunque essere autorizzati incarichi che determinino costi e oneri per l'ateneo ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali, senza che sia definito un adeguato corrispettivo.

Articolo 7

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è vietato ai docenti svolgere incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Università.

2. L'autorizzazione è richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico ovvero dal docente che intende assumere l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.

3. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il rettore dell'Università, che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal rettore e dal prorettore si pronuncia il senato accademico. La domanda di autorizzazione, rivolta al rettore, è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, tramite

apposito modulo, agli uffici dell'amministrazione che curano l'istruttoria del procedimento.

4. La richiesta dovrà contenere:

- a) il nome del docente al quale viene proposto l'incarico;
- b) il soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale);
- c) l'oggetto e modalità dell'incarico (luoghi, durata e periodo di svolgimento, impegno effettivamente richiesto);
- d) l'ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività, e se si tratta di incarico superiore all'anno, per ogni anno di prestazione;
- e) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere;
- f) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l'Università.

Alla richiesta è possibilmente allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico.

5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

6. Qualora il docente presti temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.

7. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, l'autorizzazione originaria decade, le attività in corso devono essere sospese; la loro eventuale ripresa potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento di una nuova esplicita autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.

8. L'autorizzazione del rettore dell'Università riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

9. Per l'autorizzazione all'attività di cui all'articolo 4, comma 5, è necessario allegare alla domanda, il parere del direttore del dipartimento di afferenza che attesta la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 8

(Diniego e domanda di riesame)

1. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.

2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego, al rettore dell'Università che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del senato accademico.

Articolo 9
(Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 662 del 23 dicembre 1996, l'ufficio competente effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora venga riscontrata una violazione se ne darà comunicazione al rettore dell'Università per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Nel caso di incarichi svolti da un docente senza autorizzazione, perché non richiesta o non ottenuta, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Articolo 10
(Pubblicità e norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione nei confronti del dipartimento della funzione pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi e, per le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 123 della legge 662/96, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'Università, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

Articolo 11
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.